

La ricorrente sostiene inoltre che la mancata presa di posizione delle autorità consultate non costituisce un motivo di diniego della sua domanda. Al riguardo essa afferma che l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 non può essere interpretata in modo talmente estensivo da conferire allo Stato membro interessato un diritto di veto che gli consente di opporsi in modo discrezionale all'accesso ai documenti richiesti. Ciò sarebbe contrario all'obiettivo della Convenzione di Aarhus diretto a instaurare e promuovere la trasparenza nel processo decisionale in materia ambientale

3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione

Infine, la ricorrente deduce una violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(²) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

Ricorso proposto il 3 novembre 2012 — GOLAM/UAMI — Pentafarma (METABOL)

(Causa T-486/12)

(2013/C 9/75)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Trovas, Dikigoros)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 luglio 2012, procedimento R 1901/2011-1;

- rigettare l'opposizione di cui trattasi e accogliere interamente la propria domanda di cui trattasi;

- condannare la controparte a versare alla ricorrente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «METABOL» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 30 — Marchio comunitario n. 8 885 287

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo portoghese «METABOL-MG» registrato con il n. 241841, per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 novembre 2012 — CITEB e Belgo-Metal/Parlamento

(Causa T-488/12)

(2013/C 9/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cit Blaton SA (CITEB) (Schaerbeek, Belgio) e Belgo-Metal (Wetteren, Belgio) (rappresentante: avv. R. Simar)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

- annullare la decisione con cui la Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento europeo, il 7 settembre 2012, ha escluso l'offerta delle ricorrenti e ha aggiudicato l'appalto ad un'altra offerente, della quale le ricorrenti sono state informate con lettere del 7 e del 18 settembre 2012;

- condannare il Parlamento europeo alle spese.